

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2011315**  
Data: **22/12/2015**

Oggetto: **certificazione dei redditi soggetti o non soggetti a ritenuta – novità in arrivo dal 2016**

## CERTIFICAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI O NON SOGGETTI A RITENUTA – NOVITA' IN ARRIVO DAL 2016

**Gentile Associato,**

come noto, i redditi che vanno indicati nella certificazione sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25 e 25 bis del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione quelli relativi a:

- 1) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
- 2) provvigioni per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2015); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
- 3) utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
- 4) somme erogate a titolo di diritti d'autore;
- 5) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

### Novità in arrivo dal 2016

Già dal 2015 era entrato in vigore il nuovo adempimento relativo alla **Certificazione Unica** a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 nella parte in cui si prevede l'inserimento del comma 6-quinquies nell'articolo 4, concernente l'obbligo per i sostituti d'imposta di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Il precedente modello consentiva di riepilogare in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014, sia quelli di **lavoro dipendente** e assimilati (finora certificati mediante il modello CUD), sia quelli di **lavoro autonomo**, le **provvigioni** e **alcuni redditi diversi**, che potevano essere certificati in forma libera.

Tale novità era stata introdotta al fine del debutto, nel 2015, del modello 730 precompilato, utilizzando i dati contenuti nelle **certificazioni dei sostituti d'imposta**, le informazioni in anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa n. 190 del 4 dicembre 2015, anticipando le previsioni della **legge di Stabilità 2016**, ha reso noto che sono state pubblicate le **bozze** del modello di Certificazione Unica 2016 che dovranno essere consegnate al lavoratore dipendente od autonomo entro il 28 febbraio 2016 ed inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

Il comma 539 del disegno di legge di Stabilità 2016 (che sostituisce il comma 6-quinquies art. 4 del DPR 322/1998) ancora in corso di approvazione dispone inoltre che debbano essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate **ulteriori dati fiscali e contributivi** necessari a predisporre il 730 precompilato e propedeutici, inoltre, alle attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi.

Tale duplice funzione si concretizza in uno **sdoppiamento** dello schema di certificazione:

- **CU sintetica:** è la certificazione che il sostituto è tenuto a consegnare entro il 28 febbraio 2016 al percipiente dei redditi interessati;
- **CU ordinaria:** è la certificazione da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016 e si sostanzia nella compilazione della Cu sintetica integrata dei dati necessari per permettere all'Agenzia delle Entrate l'elaborazione dei 730 precompilati ma anche, come precedentemente evidenziato, per consentire alla stessa di effettuare anticipatamente (rispetto alla scadenza del modello 770) accertamenti o riliquidazioni d'imposta.

Ricordiamo di seguito le informazioni, in riferimento ai **redditi di lavoro autonomo** (compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), alle **provvigioni** e ai **redditi diversi** (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.), da inserire nel precedente modello della **Certificazione Unica 2015** che possono essere così sintetizzate:

- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate;
- le ritenute sospese per eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali regionali/comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- per quanto riguarda le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva professionistica o di funzioni notarili, soggette a tassazione separata, dovranno essere indicate anche le somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Con riferimento, invece, al nuovo modello di **Certificazione Unica 2016** che ricordiamo essere **pubblicato in bozza** dall’Agenzia delle Entrate, si rilevano, tra le altre, le seguenti novità:

- per quanto attiene i redditi da lavoro dipendente si segnala l’indicazione del codice fiscale del coniuge ancorché non a carico, la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione, la compilazione in diverse sezioni dei redditi a seconda che derivino da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, l’indicazione analitica degli oneri deducibili con esposizione del relativo codice (così come avviene per gli oneri detraibili) e l’introduzione nella parte previdenziale di una sezione per la comunicazione, relativamente ai lavoratori iscritti a casse previdenziali private, dell’imponibile e dei relativi contributi dovuti e versati o trattenuti dal sostituto;
- per quanto attiene i redditi da lavoro autonomo sono stati implementati nuovi campi in cui inserire i dati previdenziali, le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (già presenti nel 770) e le indennità corrisposte a titolo di esproprio, altre indennità ed interessi.

Per entrambe le ipotesi è stata prevista anche una nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie”.

Anche con riguardo al regime sanzionatorio sono state introdotte importanti novità. Il D.lgs 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio e dei reati tributari ha disposto che la somma delle sanzioni applicabili al sostituto d’imposta per le omesse, tardive od errate certificazioni uniche non potranno superare i 50.000 euro. Inoltre viene disposto che, in caso di ritardato invio all’Agenzia delle Entrate effettuato entro il 6 maggio, la sanzione per singolo modello CU scenderà da 100 euro a 33,33 euro con un massimo complessivo di 20.000 euro.

Ricordiamo che, per **ogni** certificazione omessa, tardiva o errata, l’art. 2 del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali prevede l’applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso di violazioni plurime.

Nei casi di **errata trasmissione**, la sanzione non si applica solo se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

E’ bene evidenziare che, come sopra già ribadito, i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sono ancora in **bozza** è che si dovrà pertanto attendere l’approvazione della Legge di Stabilità 2016 al fine di avere conferma degli stessi e della loro entrata in vigore.

Distinti saluti.

Per **A.GI.SCO**.  
**Studio Bondavalli**